

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, all'esito della trattazione c.d. cartolare dell'udienza del 11/05/2026, fissata per discussione e decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente

TRA

DITTA "DITTA", in persona del legale rappresentante p.t.

PARTE ATTRICE

E

BANCA, già **BANCA OMISSIS**, poi incorporata in **INCORPORANTE S.P.A.**;

PARTE CONVENUTA

NONCHÉ

OMISSIS BANCA S.P.A.;

PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.

OGGETTO: Rapporti bancari, conto corrente, apertura di credito, ripetizione di indebito, accertamento negativo del saldo.

CONCLUSIONI: Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta "**DITTA**" conveniva in giudizio **BANCA**, già **BANCA OMISSIS**, deducendo di avere intrattenuto presso la filiale di Francavilla in Sinni, poi Senise, un rapporto di conto corrente n. xxxxxx, nonché un rapporto di conto anticipi n. xxxxxx e altri rapporti per utilizzo momentaneo, lamentando l'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri asseritamente non pattuiti o comunque illegittimi.

Parte attrice chiedeva, in sintesi, l'accertamento della nullità o inefficacia delle clausole contrattuali contestate, la rideterminazione del saldo, l'accertamento del dare-avere, la determinazione del TEG e la condanna della banca alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite.

L'attrice esponeva, già nell'atto introduttivo, che non sarebbe stato consegnato alcun modulo contrattuale relativo ai rapporti bancari in contestazione; al contempo, tuttavia, richiamava specifiche clausole del contratto base, segnatamente quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, deducendone la nullità.

Si costituiva **BANCA**, contestando integralmente le domande attoree, eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, la prescrizione delle pretese restitutorie, la carenza di allegazione e prova, nonché l'inammissibilità della richiesta di CTU contabile, ritenuta meramente esplorativa.

La convenuta deduceva, inoltre, che il conto corrente n. xxxxxxxx era stato aperto nel mese di novembre 1999 presso la filiale di Francavilla in Sinni dell'allora **BANCA OMISSIS** e che il rapporto era stato estinto, su richiesta del correntista, in data 23/03/2014; allegava, altresì, la sottoscrizione di comunicazioni di concessione fido e/o apertura di credito del 14/07/2008, 24/06/2009 e 14/07/2011.

All'udienza del 03/02/2020 il giudice rilevava che dal verbale di mediazione non risultava la presenza della parte istante e rinviava la causa all'udienza del 08/06/2020, assegnando termine per note.

Con successivo provvedimento del 08/06/2020 veniva assegnato termine alle parti per rinnovare la procedura di mediazione, alla luce del mancato valido esperimento del

procedimento, secondo i principi affermati da Cass. n. 18068/2019 in tema di necessità di procura speciale sostanziale per la partecipazione del difensore in sostituzione della parte.

La procedura di mediazione veniva quindi rinnovata e si concludeva negativamente per assenza della parte invitata, come da verbale del 10/07/2020 prodotto in atti.

Nelle more del giudizio, **BANCA INCORPORANTE** procedeva alla fusione per incorporazione di **BANCA**; successivamente, **OMISSIS Banca S.p.A.** interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., deducendo di avere acquistato un complesso ramo d'azienda comprendente anche il rapporto per cui è causa e chiedendo di subentrare nella posizione giuridica e processuale della banca originaria, facendo proprie le difese, eccezioni, istanze e produzioni già svolte da **BANCA**.

Con provvedimento del 18/05/2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Parte attrice, con le memorie istruttorie, insisteva nella richiesta di CTU contabile, finalizzata a verificare, anche alla luce della consulenza tecnica di parte del dott. Omissis, il preteso superamento dei tassi soglia, l'illegittimità di interessi, spese, commissioni e capitalizzazione, nonché la ricostruzione del saldo del rapporto.

OMISSIS Banca S.p.A. e **BANCA INCORPORANTE** eccepivano, tra l'altro, che parte attrice non aveva prodotto il contratto di conto corrente, né l'intera sequenza degli estratti conto e scalari, evidenziando l'inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c. e della CTU contabile in assenza della documentazione primaria necessaria alla ricostruzione del rapporto.

Con ordinanza del 23/02/2023 veniva accolta l'istanza attorea di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., limitatamente al contratto di apertura di credito in conto corrente n. xxxxx e al contratto base relativo al conto anticipi n. xxxx; veniva invece rigettata, perché generica, l'istanza relativa alla ulteriore documentazione genericamente indicata da parte attrice.

Con note depositate in data 24/04/2023, **OMISSIS Banca S.p.A.** rappresentava che, nonostante le ricerche effettuate negli archivi bancari, i documenti oggetto dell'ordine di esibizione non erano stati reperiti, anche in ragione del fatto che si trattava di documenti sottoscritti quasi venticinque anni prima; ribadiva, inoltre, l'eccezione di prescrizione decennale dell'obbligo di conservazione documentale e l'onere del correntista di attivarsi con strumenti diversi per procurarsi la documentazione necessaria prima dell'instaurazione del giudizio.

Con provvedimento del 04/10/2023, questo giudice, rilevata la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, riteneva comunque la richiesta di CTU contabile meramente esplorativa, richiamando il principio secondo cui la consulenza tecnica non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, ma solo per valutare tecnicamente dati già acquisiti agli atti.

All'udienza dell'11/05/2026, sostituita dalla trattazione scritta, parte attrice insisteva nell'ammissione della CTU contabile e, in subordine, nell'accoglimento della domanda; **OMISSIS Banca S.p.A.** e **BANCA INCORPORANTE** concludevano per il rigetto delle domande attoree, ribadendo il difetto di prova, l'inammissibilità della CTU e la natura esplorativa della richiesta istruttoria.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate sulla base del principio della ragione più liquida, risultando assorbente il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul correntista che agisca per l'accertamento della nullità di clausole bancarie, la rideterminazione del saldo e la ripetizione di somme asseritamente indebitamente corrisposte.

Parte attrice ha agito deducendo, in sintesi, l'illegittimità degli interessi ultralegali, della capitalizzazione anatocistica, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese, dei giorni valuta e, più in generale, delle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari dedotti in giudizio. Tuttavia, non ha prodotto il contratto di conto corrente n. xxxxx, né il

contratto base relativo al conto anticipi n. xxxxx, né l'intera sequenza degli estratti conto e degli scalari necessari alla ricostruzione del rapporto.

Tale carenza documentale assume rilievo decisivo.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene le clausole censurate; non può invocare il principio di vicinanza della prova per spostare tale onere in capo alla banca, poiché ciascuna delle parti, di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione. Tale principio è stato affermato da Cass. civ., sez. VI-1, 13 dicembre 2019, n. 33009.

La regola probatoria appena richiamata trova piena applicazione nel caso di specie, nel quale parte attrice non si è limitata a sostenere la mancata consegna del contratto da parte della banca, ma ha fondato le proprie domande sulla pretesa nullità di specifiche clausole contrattuali, richiamando nell'atto introduttivo anche il contenuto dell'art. 7 del contratto base in tema di capitalizzazione degli interessi. Tale circostanza rende ancora più evidente la necessità, per l'attore, di produrre il documento contrattuale posto a fondamento delle domande.

Infatti, in difetto del contratto, il giudice non può verificare:

- a) se le clausole oggetto di censura siano state effettivamente pattuite;
- b) quale ne fosse il contenuto;
- c) se esse fossero nulle, inefficaci o indeterminate;
- d) se e in che misura le condizioni economiche applicate dalla banca trovassero ti-tolo nel regolamento negoziale;
- e) se ricorrano i presupposti per l'applicazione di criteri sostitutivi di calcolo.

La mancanza del contratto non costituisce, dunque, un mero difetto formale della produzione, ma impedisce l'accertamento stesso del fatto costitutivo della pretesa attorea.

La domanda attorea è carente anche sotto un distinto e concorrente profilo.

Parte attrice non ha prodotto l'intera sequenza degli estratti conto e degli scalari relativi al rapporto. Nelle conclusioni della banca si evidenzia, in particolare, l'assenza degli estratti conto dal dicembre 2012 fino alla chiusura, nonché la mancanza degli scalari relativi agli anni 2002 e 2004 e di parte degli scalari relativi agli anni 2007, 2009 e 2010.

Anche tale carenza è assorbente.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, documentando l'andamento del rapporto mediante la produzione degli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Il principio è stato affermato, tra l'altro, da Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2020, n. 7895.

Nel caso di specie, la lacunosità della documentazione contabile non consente di ricostruire in modo completo l'andamento del rapporto, né di individuare le singole rimesse asseritamente indebite, né di verificare l'eventuale incidenza delle clausole censurate sul saldo finale.

Ne consegue che la domanda restitutoria non può trovare accoglimento.

L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non supplisce all'onere probatorio dell'attore.

Parte attrice non può superare tale deficit probatorio facendo leva sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto nel corso del giudizio e non ottemperato dalla banca.

È vero che con ordinanza del 23 febbraio 2023 è stato ordinato all'istituto di credito convenuto il deposito del contratto di apertura di credito in conto corrente n. xxxxx e del contratto base relativo al conto anticipi n. xxxxxx.

È altresì vero che **OMISSIS Banca S.p.A.**, con note del 24/04/2023, ha dichiarato di non avere reperito tali documenti, nonostante le ricerche effettuate negli archivi bancari, valorizzando il tempo trascorso dalla sottoscrizione dei documenti e l'eccezione di prescrizione decennale dell'obbligo di conservazione documentale.

Tuttavia, il mancato reperimento di tali documenti da parte della banca non determina alcuna inversione dell'onere della prova.

L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce strumento istruttorio di carattere residuale e non può essere utilizzato per supplire alla mancata produzione, da parte dell'attore, dei documenti rappresentativi dei fatti costitutivi della propria domanda. In materia bancaria, la Corte di Cassazione ha precisato che il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB può essere esercitato in sede giudiziale mediante istanza ex art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti di legge, solo a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e che questa, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato; la documentazione non può, inoltre, essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio ove abbia ad oggetto fatti e situazioni posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, che debbono essere provati dalle stesse. Tale principio è stato affermato da Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641.

Nella specie, anche a voler prescindere dalle contestazioni della banca circa l'effettiva prova dell'invio e della ricezione della richiesta ex art. 119 TUB, resta decisivo che il correntista ha agito in giudizio senza prima munirsi della documentazione contrattuale essenziale a fondamento della domanda.

Il correntista che intenda agire per la declaratoria di nullità di clausole bancarie e per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di acquisire la documentazione necessaria prima dell'instaurazione del giudizio. A tal fine, egli può avvalersi degli strumenti apprestati dall'ordinamento, quali la richiesta ex art. 119 TUB, il ricorso per decreto ingiuntivo volto alla consegna della documentazione, ovvero, se del caso, strumenti cautelari o d'urgenza. Non può, invece, introdurre un giudizio di merito privo del supporto documentale indispensabile e poi pretendere che il processo sopperisca, mediante ordine di esibizione o CTU, alla mancata acquisizione preventiva degli atti necessari.

In altri termini, l'ordine di esibizione può integrare una prova già specificamente articolata e concernente documenti individuati, ma non può trasformarsi in uno strumento di ricerca esplorativa della prova, né può sostituire l'onere del correntista di produrre il contratto e la sequenza degli estratti conto.

La conclusione è ulteriormente rafforzata dal limite decennale dell'obbligo di conservazione e rilascio della documentazione bancaria.

La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, TUB, riguarda anche la documentazione negoziale e gli estratti conto, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni; al di fuori di tale limite opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su entrambe le parti. Tale principio è stato affermato da Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039.

Nel caso di specie, il rapporto dedotto in giudizio risulta aperto nel 1999 ed estinto nel 2014, mentre l'azione è stata introdotta nel 2019.

La banca ha rappresentato che i contratti oggetto dell'ordine di esibizione risultavano sottoscritti circa venticinque anni prima e non erano stati reperiti nonostante le ricerche effettuate.

In tale contesto, non può farsi discendere dal mancato reperimento del contratto da parte della banca l'accoglimento della domanda attorea o l'inversione dell'onere probatorio. Gravava sull'attore l'onere di conservare e produrre il contratto posto a fondamento delle proprie domande, tanto più ove egli allegasse la nullità di specifiche clausole e ne richiamasse il contenuto.

Deve essere inoltre confermata la valutazione già espressa nel corso del giudizio circa l'inammissibilità della CTU contabile richiesta da parte attrice.

Con provvedimento del 04/10/2023, questo giudice ha già rilevato che la richiesta di CTU si appalesava meramente esplorativa, alla luce del complessivo comportamento processuale e

preprocessuale delle parti, e ha richiamato il principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.

Tale valutazione va ribadita.

La CTU contabile, infatti, presuppone l'esistenza di dati documentali sufficienti e completi da sottoporre all'ausiliario del giudice. In assenza del contratto e della sequenza completa degli estratti conto, la consulenza non potrebbe limitarsi a valutare tecnicamente fatti già provati, ma dovrebbe ricercare o ricostruire elementi essenziali non dimostrati dalla parte onerata.

Ciò è incompatibile con la funzione della consulenza tecnica d'ufficio.

La CTU non è mezzo di prova in senso proprio, ma strumento di ausilio tecnico del giudice nella valutazione di dati già ritualmente acquisiti al processo. Essa non può essere disposta per consentire alla parte di sopperire alla mancanza di allegazioni o produzioni documentali essenziali, né per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti non provati.

Nel caso concreto, l'ammissione della CTU avrebbe comportato l'indebita sostituzione dell'ausiliario all'attore nell'assolvimento dell'onere probatorio relativo al titolo negoziale, alle condizioni applicate e all'andamento integrale del rapporto.

Il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore assorbe ogni ulteriore questione relativa alla validità delle clausole, alla prescrizione delle rimesse, all'asserita applicazione di interessi usurari, alla capitalizzazione anatocistica, alle commissioni di massimo scoperto e alla rideterminazione del saldo.

Infatti, in mancanza del contratto e della documentazione contabile completa, non è possibile verificare la fondatezza delle singole doglianze né procedere ad alcuna ricostruzione attendibile del rapporto.

Per tali ragioni, tutte le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice.

Tuttavia, avuto riguardo alla vicenda processuale e alla successione nel rapporto contro-verso, la liquidazione deve essere distinta tra la posizione della banca originaria/cedente e quella della cessionaria intervenuta.

BANCA, poi **INCORPORANTE S.p.A.**, ha svolto attività difensiva nella fase iniziale del giudizio, sino all'intervento di **OMISSIS Banca S.p.A.** quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.

OMISSIS Banca S.p.A., invece, è intervenuta nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., facendo proprie le difese della banca originaria e svolgendo le attività processuali successive, incluse quelle relative alla fase istruttoria/trattazione e decisionale.

Pertanto, in applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000, devono essere liquidati:

- in favore di **INCORPORANTE S.p.A.**, quale incorporante di **BANCA**, i compensi per le sole fasi di studio e introduttiva, ai valori medi, pari rispettivamente a € 1.701,00 ed € 1.204,00, per complessivi € 2.905,00;

– in favore di **OMISSIS Banca S.p.A.**, i compensi per la fase istruttoria/trattazione, liquidata al valore minimo in ragione della natura essenzialmente documentale del giudizio, pari a € 903,00, e per la fase decisionale, liquidata al valore medio, pari a € 2.905,00, per complessivi € 3.808,00.

Su tali importi spettano rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, se dovute.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. xxxx/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. rigetta tutte le domande proposte dalla ditta “**DITTA**” nei confronti di **BANCA**, poi **INCORPORANTE S.p.A.**, e di **OMISSIS Banca S.p.A.**;

Sentenza, Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo, n. 639 del 6.7.2026

2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di **INCORPORANTE S.p.A.**, quale incorporante di **BANCA**, che liquida in complessivi € 2.905,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, se dovute;

3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di **OMISSIS Banca S.p.A.**, che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, se dovute.

Così deciso in Lagonegro, 06/07/2026.

Il Giudice

Dott. Giuseppe Izzo

EX PARTE